



# COMUNE DI GIGNESE

Provincia di Verbania

Via Due Riviere 12 – 28836 Gignese (VB) – C.F./P.IVA: 00221740038

tel.: 0323 200 67 – 208110 – fax: 0323 207 72

[www.comune.gignese.vb.it](http://www.comune.gignese.vb.it) – [gignese@cert.ruparpiemonte.it](mailto:gignese@cert.ruparpiemonte.it)

[protocollo@comune.gignese.vb.it](mailto:protocollo@comune.gignese.vb.it) – [ufficiotecnico@comune.gignese.vb.it](mailto:ufficiotecnico@comune.gignese.vb.it)

## AREA TEMATICA / SCARICHI NON RECAPITABILI IN FOGNATURA

Per lo scarico di acque reflue civili non recapitabili in pubblica fognatura in acque superficiali e/o negli strati superficiali del sottosuolo da parte degli insediamenti civili, è necessaria apposita autorizzazione.

### Riferimenti normativi:

- ai sensi del Decreto Legislativo n° 152/2006, si definiscono acque reflue domestiche quelle provenienti da insediamenti di tipo residenziali e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- gli scarichi di acque reflue domestiche recapitanti fuori fognatura devono essere autorizzati dal Comune o dalla Provincia, in base alle rispettive competenze definite dalla normativa regionale, ossia dalla Legge Regionale 26 marzo 1990 n° 134 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili” e dalla Legge Regionale 17 novembre 1993 n° 48 “Individuazione, ai sensi della Legge 8 giugno 1990 n° 142, delle funzioni amministrative in capo a Provincia e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla Legge 10 maggio 1976 n° 319 e successive modifiche ed integrazioni”;
- la Legge Regionale n° 13/1990 prevede, all’articolo 8 comma 2, che “Tutti gli scarichi civili devono essere collegati alla pubblica rete fognaria se canalizzabili in meno di 100 metri dall’apposito punto di allacciamento”. A tale proposito, si ricorda che la Corte di Cassazione, con sentenza 14 luglio 2000 n° 9357, ha sancito l’applicabilità dell’articolo 1043 del Codice Civile, riguardante la servitù coattiva di scarico, anche nel caso in cui occorra attraversare fondi di altrui proprietà per allontanare le acque reflue derivanti dai servizi igienico-sanitari dell’edificio oggetto dell’obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura. Qualora non fosse possibile raggiungere la pubblica fognatura, gli scarichi di acque reflue domestiche possono essere recapitati in:
  - corsi d’acqua superficiali con adeguata capacità autodepurativa e che comunque non risultino in secca per più di 120 giorni all’anno;
  - sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo;
- i reflui domestici oggetto dell’istanza subiscono un trattamento depurativo mediante il passaggio in vasca settica tipo imhoff e pozzo perdente;

### Normativa:

- la Deliberazione del Comitato dei Ministri del 04/02/1977 relativa a criteri e metodologie e norme tecniche generali;
- la L.R. n° 13 del 26/03/1990 in materia di “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili” e s.m.i.;
- la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 22/01/1991, n° 2/ECO relativa ai criteri interpretativi e di prima applicazione della suddetta L.R. 13/90;
- la L.R. n° 48 del 17/11/1993: “Individuazione ai sensi della Legge n° 142 del 08/06/1990, delle funzioni amministrative in capo a Province e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla Legge n° 319 del 10/05/1976” e s.m.i.;
- la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 15/TSI del 31/12/1993 relativa a criteri interpretativi e di prima applicazione della suddetta Legge Regionale n° 48/93;
- il D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;

- il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

#### Prescrizioni Generali:

- **Suolo:** non è possibile recapitare gli scarichi di acque reflue domestiche in canali di scolo o irrigui o in fossi stradali o simili. Lo scarico di acque reflue domestiche sul suolo è ammissibile solo per gli insediamenti esistenti o a questi equiparati, per volumi comunque inferiori a centocinquanta metri cubi al giorno e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato 5 della Deliberazione del Comitato per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977 (scaricabile da questo sito), nonché nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti temporali impartiti dall'autorità competente.
  - **Acque superficiali:** gli scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali sono soggetti ai limiti di accettabilità previsti dalla Legge Regionale n° 13/1990, Allegati 1 o 2. Per quanto riguarda gli scarichi di competenza comunale, sono da considerare idonei i sistemi di trattamento previsti dall'Allegato 5 della Deliberazione del Comitato per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977, purché dimensionati in modo da garantire il rispetto dei limiti di accettabilità previsti.
  - **Strati superficiali del sottosuolo:** gli scarichi di acque reflue domestiche negli strati superficiali del sottosuolo sono sottoposti ai sistemi di trattamento e dispersione previsti dall'Allegato 5 della Deliberazione del Comitato per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977, limitatamente agli insediamenti caratterizzati da uno scarico inferiore o uguale a venticinque metri cubi al giorno o aventi una consistenza inferiore a 50 vani e 5.000 metri cubi o una capienza inferiore a 100 posti letto o addetti. Nei suddetti sistemi di trattamento e dispersione dovranno essere convogliati solo i liquami provenienti dall'interno degli insediamenti, con esclusione dell'immissione di acque meteoriche. I materiali accumulati nei manufatti di trattamento (es. fanghi e materiale galleggiante) non possono essere interrati o immessi in concimaia, ma devono essere conferiti tramite autobotte quali rifiuti ad un impianto di smaltimento autorizzato.
  - **Vasche settiche:** si ricorda che le vasche settiche di tipo tradizionale (caratterizzate da comparti comuni al liquame ed al fango) sono ammissibili solo per gli insediamenti realizzati anteriormente al 1976. Gli insediamenti realizzati successivamente al 1976 devono invece essere dotati di vasche settiche di tipo Imhoff, caratterizzate da compartimenti distinti per il liquame ed il fango e costruite in modo da permettere l'attraversamento continuo del liquame nel primo scomparto, la raccolta del fango nel secondo scomparto sottostante e l'uscita continua del liquame chiarificato.
  - **Pozzi a tenuta:** la Deliberazione del Comitato per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977 prevede che lo smaltimento dei liquami provenienti da insediamenti civili possa avvenire anche mediante l'accumulo e fermentazione in pozzi neri o pozzi a tenuta, con estrazione periodica del materiale e suo conferimento tramite autobotte quale rifiuto ad un impianto di smaltimento autorizzato. Tale possibilità è limitata solo per abitazioni o locali in cui non vi sia distribuzione idrica interna, con dotazione in genere non superiore a 30-40 litri giornalieri pro-capite e quindi con esclusione degli scarichi di lavabi e bagni, di cucina e lavanderia.
- 1) le acque meteoriche devono essere raccolte e convogliate in idoneo recettore separatamente dai restanti reflui domestici e non devono confluire nell'impianto di sub-irrigazione previsto per la dispersione dei reflui domestici;
  - 2) le acque grigie, provenienti da lavandini, docce, lavatrici, lavastoviglie, ecc. devono essere opportunamente chiarificate prima dell'immissione in sub-irrigazione. Prima dell'immissione nella fossa Imhoff, se tecnicamente fattibile, devono essere trattate tramite degrassatore opportunamente dimensionato;
  - 3) si ritiene che debbano essere rispettati i criteri tecnico-costruttivi ed igienico-sanitari previsti dall'allegato 5 della Delibera del Comitato Interministeriale 04/02/1977. Il dimensionamento della fossa Imhoff e dell'impianto di sub-irrigazione deve essere rapportato al numero di utilizzatori ed alla natura del terreno.

- 4) L'acqua di falda a valle non potrà essere adibita ad usi potabili, domestici o irrigui per alimenti da consumare crudi, se non previo accertamento chimico-fisico e microbiologico favorevole. In ogni caso non devono essere presenti nel raggio di 200 metri pozzi o sorgenti destinati all'approvvigionamento di acqua potabile a meno che si dimostri la non vulnerabilità dell'acquifero;
- 5) la fossa Imhoff deve essere posizionata ad una distanza superiore a 10 metri da qualunque pozzo, serbatoio o condotta di acqua destinata al consumo umano;
- 6) la distanza fra la trincea di sub-irrigazione ed una qualunque condotta, serbatoio od altra opera destinata al servizio potabile deve essere superiore a 30 metri;
- 7) la differenza di quota tra il fondo della trincea di sub-irrigazione ed il massimo livello della falda deve essere superiore ad 1 metro;
- 8) la fossa biologica deve essere posizionata ad almeno 1 metro dai muri di fondazione;
- 9) lo smaltimento dei reflui chiarificati deve avvenire lontano da fabbricati, aie, aree pavimentate e sistemi che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno;
- 10) deve essere garantita la corretta gestione e manutenzione dell'impianto di trattamento anche a mezzo di periodico allontanamento e smaltimento dei fanghi e dei grassi ad opera di ditte specializzate e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia;
- 11) deve essere predisposto e mantenuto sempre agibile un pozzetto di ispezione dei reflui prima dell'immissione nell'impianto di sub-irrigazione;
- 12) deve essere predisposto e mantenuto sempre agibile un pozzetto di ispezione e campionamento dei reflui domestici chiarificati prima dell'immissione in acque superficiali;
- 13) in caso di presenza o di realizzazione di pubblica fognatura scorrente a meno di 100 metri dal punto di scarico, lo stesso vi dovrà essere convogliato (art. 8 della L.R. 13/90 e s.m.i.);
- 14) deve essere notificato all'Ente autorizzante, anche ai fini dell'eventuale aggiornamento dell'autorizzazione o del rilascio di nuova autorizzazione, ogni variazione in merito alle modalità dello scarico ed alla tipologia delle acque reflue.
- 15) copia della presente Autorizzazione deve essere conservata presso l'abitazione interessata;
- 16) la mancata osservanza delle prescrizioni indicate nel presente atto è punibile con sanzione pecuniaria ai sensi del Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.;

#### Come e cosa presentare:

presentare l'istanza di autorizzazione allo scarico tramite lo Sportello Unico dell'Edilizia del Comune di Gignese, utilizzando il modello allegato.

Documentazione necessaria:

Modello di richiesta;

Ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria;

Dimostrazione legittimità a presentare la pratica;

Procura/delega appositamente firmata con allegati i documenti di identità del titolare e del tecnico incaricato;

Estratti Catastali, zonizzazione PRGC, classificazione geologica, vincoli ecc.;

Elaborati grafici di inquadramento generale (planimetrie);

Elaborati grafici dello stato di fatto, progetto e raffronto (piante sezioni e prospetti);

Relazione tecnica illustrativa;

Relazione tecnica specifica;

Piante, schemi e particolari dei percorsi di trattamento e di smaltimento;

Relazione idrogeologica;

Quant'altro necessario a dare la pratica completa;

#### tempi:

il rilascio dell'autorizzazione deve avvenire entro 60 gg dalla richiesta, fatto salvo la completezza della domanda e dell'acquisizione del parere tecnico-scientifico di ARPA.

L'autorizzazione **ha validità di anni quattro (4)** dalla data di rilascio;

L'autorizzazione si intende tacitamente rinnovata se lo scarico risponde ai limiti di accettabilità ed alle prescrizioni della legge regionale n. 13/90, nonché alle suddette prescrizioni.

Costi: Diritti di segreteria € 80,00